

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 20-7822

Disposizioni, a modifica della DGR 2-6447 del 9.02.2018, per l'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018-2019. Modifica del termine di conclusione del procedimento di cui alla DGR 15-3199 del 26.04.2016.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

l'articolo 32 della legge regionale 34/2008 prevede, tra l'altro, il possibile coinvolgimento in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, di cui alla lettera a) dell'articolo 29 della medesima legge, al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e per favorirne l'inclusione sociale, sancendo che tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti;

il suddetto articolo 32 individua, altresì, gli Enti che possono presentare il progetto di cantiere di lavoro.

Richiamate:

la DGR n. 24-5937 del 17.11.2017 "Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018-2019. Stanziamento e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2018/2019", pari ad euro 3.000.000,00";
la DGR n. 2-6447 del 9.02.2018 "Adozione del nuovo atto di indirizzo sull'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018-2019. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 24-5937 del 17.11.2017".

Dato atto:

della DD n. 143 del 26.02.2018 "Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018. Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro per disoccupati - Azione 1, di cui alle DGR 24-5937 del 17.11.2017 e DGR 2-6447 del 9.02.2018. Spesa prevista euro 2.500.000,00";

della DD n. 142 del 26.02.2018 "Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018. Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - Azione 2, di cui alle DGR 24-5937 del 17.11.2017 e DGR 2-6447 del 9.02.2018. Spesa prevista euro 500.000,00";

che la dotazione finanziaria stanziata sul capitolo 147240, per realizzare i cantieri di lavoro di cui all'art. 32 della legge regionale 34/2008 per la programmazione 2018-2019, è stata di 3.000.000,00 come stabilito dalla DGR n. 24-5937 del 17.11.2017 per attivare cantieri di lavoro per persone disoccupate (Azione 1) e soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (Azione 2);

che dopo l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione delle risorse agli enti per attivare cantieri di lavoro di cui alle suddette Azioni 1 e 2, sul capitolo 147240 risultano ancora disponibili risorse finanziarie per euro 1.065.000,00;

che dette risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti per attivare cantieri di lavoro per le azioni 1 e 2 come nel precedente bando;

che per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (Azione 2), sono in fase di approvazione misure specifiche a loro destinate.

Ritenuto opportuno destinare dette risorse ancora disponibili sul capitolo 147240, per l'attivazione di un ulteriore bando 2018-2019 per realizzare cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 e finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, nel rispetto dell'atto di indirizzo approvato con la suddetta DGR n. 2-6447 del 9.02.2018 e dei criteri, ivi contemplati, come di seguito richiamati:

- si assumono come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbano Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e si stabilisce che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati, di cui alla lettera a) dell'articolo 29, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito;

- si stabilisce che qualora dopo l'approvazione delle graduatorie risultino disponibili risorse non utilizzate – eventualmente integrate con altre risorse derivanti da stanziamenti per le attività di cantiere di esercizi precedenti - queste siano distribuite secondo il seguente ordine di priorità:

- Compensazioni tra diversi ambiti territoriali a favore dei progetti dei Quadranti presso i quali si registra una maggiore richiesta di risorse rispetto alla disponibilità;
- Eventuali risorse disponibili a seguito dell'assegnazione a tutti i richiedenti, possono essere subito ripartite agli Enti che sono stati autorizzati all'apertura di cantiere in autofinanziamento (comma 9 art.32 legge 34/2008) prima dell'approvazione del presente bando. Ai medesimi Enti - che ne faranno richiesta - e con lo stesso criterio di riparto possono essere, altresì, destinate le risorse derivanti dalle economie di spesa finali risultanti dalla rendicontazione dei singoli progetti. Le risorse saranno attribuite proporzionalmente al numero dei cantieristi inseriti nei progetti autofinanziati già autorizzati. Non saranno presi in considerazione progetti avviati in autofinanziamento dopo l'emanazione del bando regionale;
- Eventuali risorse ancora disponibili possono essere distribuite tra i progetti finanziati, in ugual percentuale, relativamente alla voce di spesa inerente l'indennità giornaliera dei partecipanti in riduzione della quota a carico degli enti beneficiari.

Richiamato, altresì, che l'articolo 32, comma 4, lettera b), della legge regionale 34/2008, prevede che la Giunta regionale stabilisca la rivalutazione dell'indennità giornaliera da corrispondere ai cantieristi in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Dato atto che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT al 31.12.2017 ha subito l'incremento dell'1,15%.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, l'entità dell'indennità giornaliera, a modifica di quella disposta con la DGR 2-6447 del 9.02.2018 pari a 35,25 euro, sia pari a 34,64 euro per 7 ore giornaliere, per i soggetti di cui all'articolo 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro di cui al presente provvedimento tenuto conto della suddetta media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT.

Dato atto che il procedimento relativo ai cantieri di lavoro, disciplinato dall'Allegato A della DGR n. 15-3199 del 26.04.2016, di ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale, necessita di essere modificato, tenuto conto della complessità dell'istruttoria finora svolta relativamente ai precedenti bandi.

Ritenuto, a tale fine, di modificare il suddetto Allegato A, relativamente al procedimento numero 3 denominato "Cantieri di lavoro - autorizzazione. L.R. n. 34/2008, art. 32", stabilendo quanto segue:

Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni dalla data di termine presentazione domande stabilita dal bando.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento trova copertura per euro 745.500,00, a valere sul cap. 147240/2018 Missione 15, Programma 1501, ed euro 319.500,00, a valere sul cap. 147240/2019 Missione 15, Programma 1501.

Ritenuto di demandare alla Direzione Coesione Sociale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro.

Vista la Legge regionale 5.04.2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

-di stabilire l'attivazione di un ulteriore bando 2018-2019 per realizzare cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 e finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, nel rispetto dell'atto di indirizzo approvato con la suddetta DGR n. 2-6447 del 9.02.2018 e dei criteri, ivi contemplati, come di seguito richiamati:

- si assumono come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbano Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e si stabilisce che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati, di cui alla lettera a) dell'articolo 29, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito;

- si stabilisce che qualora dopo l'approvazione delle graduatorie risultino disponibili risorse non utilizzate – eventualmente integrate con altre risorse derivanti da stanziamenti per le attività di cantiere di esercizi precedenti - queste siano distribuite secondo il seguente ordine di priorità:

- Compensazioni tra diversi ambiti territoriali a favore dei progetti dei Quadranti presso i quali si registra una maggiore richiesta di risorse rispetto alla disponibilità;
- Eventuali risorse disponibili a seguito dell'assegnazione a tutti i richiedenti, possono essere subito ripartite agli Enti che sono stati autorizzati all'apertura di cantiere in autofinanziamento (comma 9 art.32 legge 34/2008) prima dell'approvazione del presente bando. Ai medesimi Enti - che ne faranno richiesta - e con lo stesso criterio di riparto possono essere, altresì, destinate le risorse derivanti dalle economie di spesa finali risultanti dalla rendicontazione dei singoli progetti. Le risorse saranno attribuite proporzionalmente al numero dei cantieristi inseriti nei progetti autofinanziati già autorizzati. Non saranno presi in considerazione progetti avviati in autofinanziamento dopo l'emanazione del bando regionale;
- Eventuali risorse ancora disponibili possono essere distribuite tra i progetti finanziati, in ugual percentuale, relativamente alla voce di spesa inerente l'indennità giornaliera dei partecipanti in riduzione della quota a carico degli enti beneficiari.

-di stabilire che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera b), della legge regionale 34/2008, l'entità dell'indennità giornaliera, a modifica di quella disposta con la DGR 2-6447 del 9.02.2018, sia pari a 34,64 euro per 7 ore giornaliere, per i soggetti di cui all'articolo 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro di cui al presente provvedimento;

-di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per euro 745.500,00, a valere sul cap. 147240/2018 Missione 15, Programma 1501, ed euro 319.500,00, a valere sul cap. 147240/2019 Missione 15, Programma 1501;

-di modificare il procedimento denominato "Cantieri di lavoro - autorizzazione. L.R. n. 34/2008, art. 32", di cui all'Allegato A della DGR n. 15-3199 del 26.04.2016, come di seguito indicato:

Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni dalla data di termine presentazione domande stabilita dal bando;

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)